

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERNARDINETTI, CARELLI, ANGELILLI e ZACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1963

Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, recante disposizioni per assicurare l'assunzione obbligatoria al lavoro dei reduci di guerra, si volle rendere doverosa giustizia non soltanto a coloro che pur sacrificando sui fronti di combattimento i migliori anni della giovinezza erano comunque rientrati alle loro case, ma anche a quelli che, rimasti senza l'unico sostegno familiare a causa della morte del proprio congiunto erano venuti a trovarsi, più di ogni altro, nella necessità di disporre di un reddito di lavoro atto ad assicurare il mantenimento dei propri cari sostituendosi al marito o al padre caduto per la Patria.

Nell'articolo 1 di detta legge furono quindi elencate le benemerite categorie aventi diritto a tale trattamento preferenziale, relegando però all'ultimo posto gli orfani e le vedove dei caduti e dei dispersi in guerra.

Nella pratica attuazione di detta legge, inoltre, si verificarono non pochi inconvenienti, causati anche dal fatto che nessuna percentuale era stata riservata singolarmente a ciascuna categoria, e non era stata altresì comminata alcuna efficace penalità a carico degli inadempienti.

Comunque, scaduto il biennio di validità delle suddette disposizioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge stessa, il

disagio delle vedove e degli orfani di guerra divenne insostenibile ed acuito anche dalla rilevazione che, a differenza di altre benemerite categorie alle quali i legislatori avevano assicurato un giusto trattamento preferenziale (legge 3 giugno 1950, n. 375), tali congiunti di caduti, privi di ogni sostegno si trovarono ad affrontare, senza alcun appoggio legale, le gravi e spesso insuperabili difficoltà derivanti dalla ricerca di una possibile occupazione.

Nè il fine desiderato poté dirsi raggiunto dalle proroghe del provvedimento anzidetto, ottenute, una prima volta, con il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 844, una seconda volta con la legge 4 luglio 1950, n. 537, ed infine, una terza volta con la legge 12 giugno 1955, n. 511, che richiamò in vigore le disposizioni stesse fino al 31 dicembre 1955.

Da detta epoca nessun altro provvedimento è stato adottato in favore delle vedove e degli orfani di guerra che, oltre il grave disagio derivante dalla carenza di necessarie norme legislative in proposito, hanno dovuto spesso affrontare le conseguenze del licenziamento causato dall'assenza di norme protettive del loro diritto.

L'orfano di guerra, pertanto, malgrado il trattamento preferenziale nelle assunzioni previsto — in assenza degli aventi diritto —

dalla legge 13 marzo 1958, n. 365, raramente riesce ad inserirsi nella vita attiva della Nazione senza difficoltà e senza soprattutto subire, talvolta per lunghi periodi di tempo, una forzata disoccupazione che viene ad aggravare lo stato di miseria quasi sempre esistente nella propria famiglia.

Eppure non è difficile valutare che l'orfano di guerra giunto alla maggiore età privo della guida e dell'affetto paterno, bisognoso quindi di tutto e psicologicamente sprovvisto di quel necessario ambiente di fiducia e di sicurezza indispensabile per superare le difficoltà di ordine vario che notoriamente si frappongono ad una conveniente sistemazione, andrebbe ritenuto, pur nella sua efficiente validità, come meritevole della stessa considerazione concessa agli individui affetti da gravi menomazioni fisiche anche se — nel caso specifico in questione — la mutilazione lamentata è soltanto morale.

Ne è poi da sottovalutare che, mancando una precisa legge atta a tutelare i giusti diritti della categoria, diviene pressoché impossibile assicurare l'esatta osservanza delle sia pure inadeguate favorevoli disposizioni vigenti, da parte di Enti e di privati datori di lavoro.

Da qualche parte è stata altresì adombrata la preoccupazione che un provvedimento impositivo quale quello ora proposto possa alterare l'attuale equilibrio nel campo delle forze di lavoro.

Possiamo in proposito assicurare che nessuna fondata perplessità può e deve sussistere davanti alla constatazione che il numero degli orfani presentemente in condizione di fruire di tale beneficio è nell'ordine di pochissime decine di migliaia, mentre le vedove di guerra che possono essere ancora collocate, a causa dell'età e delle condizioni di salute, non possono ovviamente rappresentare che una entità assolutamente trascurabile.

A maggior chiarimento di tali considerazioni vale ricordare che gli orfani di guerra minorenni erano, a tutto il 1949, 94.648 unità.

Tenendo quindi conto della percentuale dei decessi e della forte incidenza degli

inabili; escludendo altresì coloro che si sono frattanto occupati è detratto il numero certamente non limitato degli stessi orfani che si dedicano tuttora ai lavori campestri proseguendo l'attività del genitore (sono 39.819 i figli dei caduti e dispersi militari e civili dediti ad arti e mestieri agricoli); tutto ciò posto, si può, per detta categoria, considerare che non resterebbero presentemente più di 30-35 mila interessati atti a fruire gradualmente del collocamento obbligatorio percentuale.

Peraltro la constatazione che la carenza legislativa intercorsa dal 1955 al giorno di oggi ha prodotto gravi conseguenze morali ed economiche ormai superate dalla maggioranza degli interessati, non può orientare i legislatori verso una inesatta valutazione del problema che lungi dall'essere superato dal tempo è invece più che mai attuale ed impellente.

L'esistenza di non poche disposizioni legislative regolanti il collocamento obbligatorio al lavoro per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 2 giugno 1950, n. 357), per i mutilati ed invalidi del lavoro (legge 3 ottobre 1947, n. 1222), per i tubercolotici (legge 28 febbraio 1953, n. 86), per i centralinisti telefonici ciechi (legge 14 luglio 1957, n. 594), per i profughi dalmati (legge 29 febbraio 1958, n. 130), per i sordomuti (legge 13 marzo 1958, n. 308), e, infine, per il qualsiasi cittadino parzialmente inidoneo a proficuo lavoro (legge 5 ottobre 1962, numero 1539), fanno del collocamento obbligatorio al lavoro delle vedove e degli orfani di guerra, un problema di indole essenzialmente morale ed equitativo non altrimenti trascurabile senza confermare alla già sfiduciata categoria dei congiunti dei caduti e dei dispersi quello stato di colpevole abbandono — da parte dei responsabili della cosa pubblica — sempre lamentato dagli stessi interessati.

Non può, infatti, non apparire almeno strano come, mentre si sono trovate nel corso di questi ultimi otto anni, difficoltà insormontabili per rimandare l'adozione del provvedimento di che trattasi, si siano, nello stesso periodo, approvate non poche leggi che lo stesso beneficio hanno appor-

tato ad altre categorie di cittadini, ponendo così in risalto un almeno incomprensibile criterio di valutazione delle benemeritenze e delle necessità dei singoli che ha superato, all'atto pratico, la più volte proclamata alta considerazione per il sacrificio per la Patria e la sempre sostenuta riconoscenza dello Stato verso le vittime di ogni guerra.

Si è dunque assistito alla graduale estensione di benefici, in materia di collocamento al lavoro, alla quasi totalità dei cittadini italiani con l'unica ingiustificata esclusione delle vedove e degli orfani di guerra i quali, ancora in attesa — dopo 18 anni dal termine dell'ultimo conflitto mondiale — di quella doverosa giustizia riparatrice osteggiata purtroppo dai più strani impedimenti, sono oltremodo superati dalle pretese — sempre più pressanti — anche se aventi discutibile priorità, avanzate da altre, non sempre altrettanto benemerite, categorie.

Tenendo presente quanto finora esposto noi ci onoriamo sottoporre al vostro benevolo esame il presente disegno di legge che, nella sua impostazione e nei suoi particolari aspetti, non si discosta — se non in termini limitativi — dalle vigenti disposizioni in materia a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e degli invalidi civili, e che consta di 19 articoli.

Nell'articolo 1 si stabilisce la percentuale di vedove e orfani di guerra che i privati datori di lavoro sono tenuti ad occupare.

Tale percentuale (5 per cento) è inferiore a quella stabilita per gli invalidi di guerra ed è pari a quella riservata agli invalidi civili con la legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Negli articoli 2 e 3 si prevedono le modalità di applicazione del beneficio in questione in favore degli aventi diritto, da parte degli imprenditori.

L'articolo 4 stabilisce, come per gli invalidi di guerra e gli invalidi civili già menzionati, il limite massimo di età (55 anni) per avere diritto all'assunzione al lavoro e indica i titoli comprovanti la qualifica di vedove e orfani di guerra.

L'articolo 5 attribuisce al Ministero del lavoro la competenza alla determinazione di una riserva percentuale di posti a favore

delle vedove e orfani di guerra nei normali corsi di addestramento professionali promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, così come già stabilito per gli invalidi civili in virtù della legge n. 1539 del 1962.

L'articolo 6, nulla innovando rispetto a quanto già in vigore per gli invalidi civili, indica lo strumento per raggiungere lo scopo dell'articolo 1 sia sul piano provinciale che su quello nazionale.

L'articolo 7 prevede la formazione del ruolo degli aspiranti al collocamento.

Con l'articolo 8 si assicura il normale trattamento economico e giuridico agli aventi diritto occupati a norma della presente legge.

L'articolo 9 indica gli adempimenti cui sono soggetti gli imprenditori ai fini della determinazione del numero del personale dipendente e, quindi della possibilità applicativa della percentuale di cui all'articolo 7.

Nell'articolo 10 sono previste agevolazioni in materia di assunzioni e il collocamento obbligatorio nelle Amministrazioni dello Stato e negli Enti locali e pubblici.

Le disposizioni sono analoghe a quelle stabilite per gli invalidi di guerra con la legge 5 marzo 1963, n. 367 (articolo 7), salvo per le percentuali previste per i posti iniziali delle carriere esecutive e del personale ausiliario che, nel presente provvedimento, sono alquanto ridotte (7 e 10 per cento rispetto al 10 e 30 per cento stabilite per i menzionati invalidi di guerra).

L'articolo 11 è anche esso analogo all'articolo 8 della citata legge n. 367 del 1963 salvo una maggiore percentuale (10 per cento rispetto al 6 per cento) stabilita per l'assunzione di operai presso le Amministrazioni dello Stato.

Tale più ampia disposizione trova giustificazione nel fatto che le vedove e gli orfani di guerra beneficiati delle favorevoli disposizioni previste del presente provvedimento sono assolutamente *abili al lavoro* e possono quindi svolgere, senza alcuna limitazione, gli incarichi loro attribuiti.

L'articolo 12 prevede agevolazioni per gli aventi diritto risultati idonei nei concorsi

a posti di notaio, così come è stato già stabilito per gli invalidi di guerra (legge numero 367 del 1963, articolo 11).

L'articolo 13 indica gli adempimenti cui sono soggette le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici ai fini della determinazione del numero del personale dipendente distinto nei singoli gruppi e quindi della possibilità applicativa dei benefici previsti a favore delle vedove e degli orfani di guerra.

Detto articolo non presenta alcuna innovazione rispetto alle analoghe disposizioni stabilite con la legge n. 375 del 3 giugno 1950, relativa al collocamento degli invalidi di guerra.

L'articolo 14 stabilisce le ammende per i privati datori di lavoro inadempienti agli obblighi di occupare vedove e orfani e di presentare le denunce previste dall'articolo 3.

L'articolo 15 stabilisce che le ammende siano destinate alla costituzione di un fondo per le necessità delle Case di riposo e cura per congiunti di caduti militari e civili.

La diversa percentuale stabilita — a tal fine — per la ripartizione dell'ammontare di dette ammende a favore delle rispettive Associazioni di categoria risponde ad indiscutibili criteri di proporzionalità relativamente al numero delle vedove e orfani di caduti militari e delle vedove e orfani di caduti civili.

La norma — nel suo complesso — non si discosta peraltro da quanto stabilito per gli invalidi di guerra con l'articolo 24 della legge n. 375 del 1950.

L'articolo 16 prevede le modalità del versamento delle contravvenzioni prima del dibattimento o prima del decreto di condono.

L'articolo 17 stabilisce che ai lavori della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui all'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assistano i rappresentanti delle Associazioni di categoria nell'interesse delle vedove e degli orfani di guerra.

L'articolo 18 demanda la vigilanza per l'applicazione della legge proposta al Ministero del lavoro indicando gli organi di cui si avvale per esercitarla.

L'articolo 19 riguarda l'emanazione del regolamento.

Confidiamo quindi nell'unanime senso di giustizia e nella comprensione di tutti verso queste vedove e questi orfani di guerra che, finora, sono stati costretti ai margini della società e della vita della Nazione, ma che oggi, attraverso il vostro cordiale consenso, sperano di vedere il segno di una più umana solidarietà e di un grato apprezzamento del sacrificio compiuto dai loro cari; attendono il conseguimento di quella serenità assicurata dal lavoro e derivante dalla liberazione dal bisogno, dall'indigenza e dalle quotidiane privazioni che aggiungono amarezza e sconforto all'orgoglioso dolore che nessuno e nulla potrà mai lenire.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I privati datori di lavoro i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 10 lavoratori tra operai e impiegati sono tenuti ad occupare, nella proporzione del 5 per cento le vedove e gli orfani di guerra.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Art. 2.

I privati datori di lavoro, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di vedove e orfani di guerra che in virtù di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale ed in ogni caso in un termine massimo di tre mesi per gli operai e di sei per gli impiegati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Gli imprenditori possono assumere direttamente le vedove e gli orfani di guerra iscritti nei ruoli di cui al successivo articolo 7, aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati o di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Gli imprenditori sono tenuti a dare comunicazione nominativa ai competenti Uffici di collocamento e ai Comitati provinciali dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione

vittime civili di guerra, dei lavoratori assunti direttamente, entro cinque giorni dall'assunzione.

Le assunzioni di vedove e orfani di guerra non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono essere effettuate tramite gli Uffici di collocamento e con richiesta numerica.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del Comitato centrale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e della Presidenza nazionale dell'Associazione vittime civili, potrà, in mancanza di disponibilità da parte degli Uffici di collocamento cui è stata rivolta la richiesta, autorizzare l'invio del personale eventualmente disponibile in altre Provincie.

Art. 4.

Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che, non avendo superato il 55° anno di età, siano:

- a) vedove di guerra;
- b) orfani di guerra.

La condizione di cui alla lettera a) deve essere comprovata dal possesso dell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione di cui alla lettera b) deve essere comprovata dall'apposito certificato di iscrizione all'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'O.N.O.G. a mente dell'articolo 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365.

Art. 5.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determina su richiesta delle Associazioni famiglie caduti e dispersi in guerra e vittime civili di guerra, la percentuale dei posti da riservare alle vedove e agli orfani di guerra nei normali corsi di adde-

stramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Art. 6.

Per la trattazione di tutte le questioni inerenti all'assunzione obbligatoria al lavoro delle vedove e degli orfani di guerra, è costituita presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, una Commissione nominata dal Prefetto e composta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro che la presiede, da un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, da un rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, da un rappresentante dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia scelto dal Prefetto su designazione delle relative Organizzazioni o direttamente ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine assegnato dal Prefetto.

Le funzioni di segretario di detta Commissione sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Per eventuali controversie sorgenti in materia può essere interessata la Commissione centrale composta dal Direttore generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede, dal Direttore generale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dal Direttore generale dell'Associazione vittime civili di guerra, dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un ispettore generale medico del Ministero della sanità.

La Commissione centrale è nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed ha sede presso lo stesso Ministero del lavoro.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ri-

vesta qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

La durata in carica dei detti organi collegiali è di un quinquennio.

Art. 7.

Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è formato, con la collaborazione dei rappresentanti delle Associazioni nazionali famiglie caduti e dispersi in guerra e vittime civile di guerra, un ruolo delle vedove e orfani di guerra aspiranti al collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le Amministrazioni pubbliche e presso i privati datori.

A tal fine gli interessati debbono presentare domanda corredata:

a) dai documenti di cui all'articolo 4 attestanti la qualifica di vedova od orfano di guerra;

b) da tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali, anche in relazione alla occupazione cui aspirano.

A ciascuno degli orfani e delle vedove di guerra gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione rilascia un certificato attestante il numero di iscrizione nel ruolo di cui al primo comma del presente articolo e la categoria professionale.

Art. 8.

Alle vedove e agli orfani di guerra occupati a norma della presente legge presso privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico e giuridico.

Art. 9.

Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i privati datori di lavoro tenuti all'assunzione delle vedove e degli orfani di guerra debbono presentare all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima oc-

occupazione competente per territorio una dichiarazione dalla quale risulti:

1) il numero complessivo del personale dipendente diviso per stabilimento, per sesso e per categoria professionale e distinto tra personale già in forza assunto nel corso del semestre in questione;

2) il numero, le generalità, la qualifica professionale e la data di assunzione delle vedove e degli orfani di guerra occupati.

I privati datori di lavoro che svolgano la propria attività in più Province sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma precedente distintamente per le singole Province ai competenti uffici del lavoro e della massima occupazione e, complessivamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonchè — per conoscenza — al Comitato centrale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e alla Presidenza nazionale dell'Associazione vittime civili di guerra.

Art. 10.

Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o che si rendessero vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate, negli Enti pubblici in genere e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzione di organico, dovrà essere data la precedenza alle vedove e agli orfani di guerra di cui all'articolo 4 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

Qualora si tratti di posti delle carriere direttive e di concetto o parificati da assegnarsi per concorso, gli orfani e le vedove di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi tra i vincitori sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di una vedova od orfano di guerra di cui all'articolo 4 per ogni dieci posti di organico o frazione, anche se di due soltanto.

I posti iniziali delle carriere esecutive e di quelle del personale ausiliario saranno conferiti senza concorso nella proporzione, rispettivamente, del 7 per cento e del 10 per cento dei posti di organico per le vedove e gli orfani di cui all'articolo 4, con le modalità che saranno fissate nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

Eguale precedenza sarà data alle vedove e agli orfani di guerra nell'assunzione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia degli interessati iscritti come disoccupati presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che delle Associazioni che li tutelano: Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e Associazione vittime civili di guerra.

Può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione delle vedove e degli orfani interessati.

Per le vedove e per gli orfani di guerra che devono assumersi in virtù del presente articolo, il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 55° anno.

Art. 11.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso in qualità di operai vedove e orfani di guerra di cui all'articolo 4 nella proporzione del 10 per cento, in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze.

La stessa percentuale si applica anche in rapporto agli oneri assunti in via eccezionale, con contratto di diritto privato.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma, sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici.

Il limite massimo di età per l'assunzione delle vedove e degli orfani di guerra è, in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 12.

Nei concorsi a posti di notaio le vedove e gli orfani di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi fra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la proporzione di una vedova o orfano di guerra di cui all'articolo 4 per ogni venti posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto. Tale norma si applica dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici e degli Istituti soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per conoscenza al Comitato centrale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e alla Presidenza nazionale dell'Associazione vittime civili di guerra, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un prospetto da cui risulti, da una parte il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e quello delle vedove e degli orfani di guerra che occupano tali posti e, dall'altra, il numero del personale non di ruolo in servizio alla predetta data, distinto per categoria, nonché delle vedove e degli orfani di guerra in servizio non di ruolo. Dovranno inoltre inviare entro il termine di cui sopra, un elenco nominativo di tutte le vedove e gli orfani di guerra in servizio alla data medesima, distinto secondo i gruppi e le categorie di impiego cui appartengono.

Entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno le Amministrazioni di cui al primo comma, sono tenute a comunicare agli organi suindicati le variazioni verificatesi nel semestre precedente.

Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra e le relative variazioni agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e per conoscenza ai Comitati provinciali dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Gli elenchi, le variazioni e i prospetti di cui al presente articolo, dovranno essere compilati e trasmessi distinti secondo le categorie di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 14.

I privati datori di lavoro che non presentino nei termini le denunce previste dal secondo comma dell'articolo 3, e dal precedente articolo 9, sono puniti con una ammenda da lire 5.000. a lire 50.000.

Gli inadempienti all'obbligo di occupare vedove e orfani di guerra sono puniti con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti interessati e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale vedova o orfano di guerra, ai sensi della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 15.

Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli uffici del Registro, direttamente al Comitato centrale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e alla Presidenza nazionale dell'Associazione vittime civili di guerra in ragione, rispettivamente, del 75 e del 25 per cento, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire le Case di riposo e di cura per i congiunti dei caduti e dei dispersi in guer-

ra e per i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.

Per le quote spettanti agli scopritori delle contravvenzioni valgono le norme contenute nel regolamento di applicazione della presente legge.

Art. 16.

Nelle contravvenzioni previste dall'articolo 14, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo delle rispettive ammende, con facoltà di ridurne l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma dell'articolo precedente lo ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta con la precedente contravvenzione e, in tal caso, non si tiene conto del limite massimo stabilito dal comma stesso.

Il versamento della somma fissata dallo Ispettorato del lavoro deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni da quello della relativa comunicazione e, in caso contrario, ha luogo il procedimento penale.

Art. 17.

Ai lavori della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assistono i Direttori generali dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Art. 18.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro e delle

commissioni di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 19.

È abrogata qualsiasi norma statutaria di Enti pubblici che sia incompatibile con la applicazione della presente legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà disposto, entro un anno, il regolamento per l'applicazione della presente legge.

